

VERSATO AL FONDO TESORERIA INPS- 19 OTTOBRE 2019 ORE 06:00

Anticipazione del TFR: un percorso ad ostacoli per il datore di lavoro

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Esempi di calcolo

I datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti devono versare mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS le quote di trattamento di fine rapporto maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. La liquidazione del TFR è effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo. Così anche, salvo specifici casi, per le richieste di anticipazioni di TFR che vanno inoltrate al datore di lavoro. Quali sono gli adempimenti e le procedure che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare?

Anticipazione del TFR e Fondo di Tesoreria INPS: quali sono gli adempimenti per il lavoratore e il datore di lavoro? In effetti l'iter per ottenere l'erogazione finale dell'anticipazione a favore del lavoratore appare piuttosto articolato.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) con l'articolo 1 comma 755 e seguenti ha istituito presso l'INPS a far data dal 1° gennaio 2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", gestito per mezzo di un apposito conto corrente aperto presso la **Tesoreria dello Stato**.

Dopo un periodo di relativa "tranquillità" normativa e operativa, l'argomento è tornato all'attenzione degli addetti ai lavori a causa del [messaggio INPS n. 3025 del 7 agosto 2019](#), che ha disciplinato aspetti operativi fino a quel momento irrisolti riferiti alle aziende che hanno dichiarato e versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria pur non possedendo il **requisito dimensionale** richiesto.

Leggi anche [TFR al Fondo di tesoreria: cosa fare in caso di contributi versati indebitamente](#)

Sono infatti tenuti al finanziamento del Fondo le **imprese private** con organico non inferiore a **50 dipendenti** che versano un **contributo** pari alla quota di trattamento di fine rapporto determinata ai sensi dell'articolo 2120 cod. civ. al netto del contributo dello 0,50% dell'imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n.297/82 e non destinata ad alcuna forma di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

Il versamento dei contributi è da effettuarsi **su base mensile**, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini in vigore per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

La contribuzione al Fondo di Tesoreria è resa a favore dei lavoratori nei confronti dei quali è applicato, ai fini del trattamento di fine rapporto, l'articolo 2120 cod. civ., con esclusione:

- dei lavoratori a **domicilio**;
- del personale **domestico**;